

## **Sentenza Cassazione Lavoro n°2542 del 30.01.09 – Assegnazione a mansioni superiori**

In caso di vacanza di posti di lavoro che devono essere coperti (in forza di obbligo assunto dal datore di lavoro con il contratto collettivo), all'esito di procedure di selezione, l'assegnazione reiterata ad un lavoratore delle mansioni superiori inerenti ai detti posti, ciascuna per un periodo inferiore a quello richiesto dall'art. 2103 del Codice Civile o dal contratto collettivo per l'effetto di c.d. "promozione automatica", si presume determinata da una esigenza organizzativa reale, preordinata a mantenere l'effetto interruttivo della revoca dell'assegnazione alle mansioni superiori per adempiere all'obbligo negozialmente assunto, presunzione che esclude la causa utilitaristica e la sanzione del computo utile dei periodi per sommatoria, salvo che non sia accertata l'eccessiva e artificiosa protrazione dei tempi di adempimento nelle diverse fasi richieste dal contenuto dell'obbligazione (determinazione dei criteri di selezione e delle modalità del procedimento; indicazione del concorso, espletamento della procedura di selezione e approvazione della graduatoria).